



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 26/09/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CIAMPELLI VALERIA, Presidente

LELLO MASSIMO, Relatore

BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice

in data 26/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4263/2021 depositato il 08/09/2021

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

contro

Stefano Bandini - BNDSFN57E12H501P

Difeso da

Alberto Renda - RNDLRT74E09H501H

Francesco Salerno - SLRFNC64L20F220T

Gianluca Stancati - STNGLC67E02D086W

ed elettivamente domiciliato presso arenda@pec.kstudioassociato.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3981/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 29 e pubblicata il 14/04/2021

Atti impositivi:

- DINIEGO RIMBORSO IRAP

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Appellante: come in atti.

Appellato: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte Contribuente il sig. Bandini Stefano proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto relativo alla richiesta di rimborso presentata ai fini IRAP per le annualità fiscali dal 2014 al 2017 per un importo di euro 120.596,40.

Nel ricorso la Parte Contribuente eccepeva di aver versato erroneamente, stante l'insussistenza dei presupposti del tributo, in quanto la stessa Parte Contribuente svolgeva l'attività di revisore dei conti, sulla base di un contratto di collaborazione con la Società KPMG ed in assenza accertata di un'autonoma organizzazione in capo al ricorrente ai fini dell'applicabilità del tributo. Inoltre eccepeva la certa irrilevanza dei costi sostenuti che potessero far presupporre l'individuazione di un'autonoma organizzazione.

In base a questi assunti chiedeva l'accoglimento del ricorso, con contestuale rimborso dell'IRAP versata.

L'Ufficio insisteva sul presupposto sostenitivo che il ricorrente fosse Socio della Società e come tale godesse dell'organizzazione societaria e quindi di fatto non fosse privo di un'autonoma organizzazione.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto accertato che la Parte svolgeva l'attività di revisore in base ad uno specifico contratto di collaborazione nell'ambito dell'organizzazione costituita da KPMG di cui il professionista come evidenziato risultava altresì Socio.

Nella Sentenza di primo grado la Commissione, motivando l'accoglimento del ricorso evidenziava che la Parte Contribuente svolgeva la propria attività senza l'ausilio di dipendenti, ed in assenza di beni strumentali utili ed esclusivi per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Su tale assunto pertanto accoglieva il ricorso, ritenendo che mancasse il presupposto impositivo in capo alla Parte ricorrente.

L'Ufficio presentava tempestivo atto di appello oggetto del presente gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Lazio sez 12, ritualmente riunita, dall'analisi degli atti, rileva che la Parte Contribuente svolge come professione l'attività di revisore dei conti ed è regolarmente iscritto all'albo professionale. Che con un contratto di collaborazione, regolarmente prodotto in atti, svolga tale attività con la nota società di revisione ed asseverazione finanziaria KPMG.

Che tale attività si svolga in assenza di autonoma organizzazione in capo al ricorrente e che tale presupposto impositivo sia dirimente al fine della non applicazione dell'imposta IRAP.

Che Parte ricorrente abbia compiutamente evidenziato l'irrelevanza dei costi sostenuti nello svolgimento dell'attività lavorativa e che tale irrilevanza finanziaria dimostri inequivocabilmente la non individuazione di un'autonoma organizzazione.

Tali citati assunti non sono stati di fatto contestati dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma, che invece nelle proprie controdeduzioni ha giustificato la correttezza del proprio operato sulla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'Irap in quanto il ricorrente era Socio della Società e come tale si fosse avvalso dell'organizzazione Societaria.

Questa Corte di Giustizia alla luce delle citate considerazioni sopra esposte, ritiene che appare indubbio e dimostrato che la Parte Contribuente svolga l'attività di revisore dei conti sulla base di uno specifico contratto di collaborazione con la Società KPMG di cui la Parte risulta anche Socio e che tale connessione Socio/Società sia assolutamente, oltre che lecita giuridicamente anche irrilevante per il recupero impositivo dell'Irap.

La scaturigine dell'imposta deriva esclusivamente dalla verifica o meno che Parte Contribuente, nell'esercizio della propria attività lavorativa, si avvalga di un'autonoma organizzazione.

Nella fattispecie, oggetto del presente gravame, appare dimostrato che tale presupposto non ci sia e che come tale la mancanza di tale presupposto faccia decadere la richiesta impositiva dell'Ufficio. Non appare condivisibile la Tesi proposta dall'Ufficio secondo cui l'attività del Contribuente sia caratterizzata dall'autonoma organizzazione, pure essendo espletata in collaborazione con altri professionisti che verosimilmente hanno giovato, attraverso lo scambio di competenze e di sostituibilità dell'attività professionale

Se così non fosse, si creerebbe il possibile paradosso di una potenziale duplicazione impositiva sia in capo alla Società sia in capo al singolo Socio. Pertanto tale possibilità appare totalmente inapplicabile. Dall'analisi degli atti inoltre questa Corte di Giustizia Tributaria rileva che la Parte ricorrente svolge la sua attività nel rispetto dei principi e regole dettate dallo statuto della Società, nell'ambito di una struttura organizzata che non risulta di sua pertinenza personale. Quindi, appare ovvio e scontato che, stante l'insussistenza in capo al ricorrente del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione lo stesso non è tenuto al versamento dell'IRAP e di conseguenza quanto versato deve essere rimborsato.

Alla luce delle considerazioni citate, questa Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte delle spese del grado che liquida in euro 3.750,00 oltre oneri ed accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado che liquida in euro 3.750,00 oltre oneri ed accessori di legge.

